



Genova, 6 aprile 2021

Oggetto: Circolare informativa n. 03/21

## Sommario

<b>Sezione 1: Aggiornamenti in breve .....</b>	<b>2</b>
1. Agevolazioni per la capitalizzazione delle medie imprese .....	2
2. Proroga del termine per la conservazione digitale dei documenti tributari .....	2
3. Novità per la documentazione transfer price relativa al FY 2020.....	3
4. Nuovi codici tributo per le comunicazioni di irregolarità .....	3
5. Documento interpretativo OIC 7: rivalutazione dei beni d'impresa .....	4
6. Regime fiscale degli sconti praticati ai dipendenti.....	4
7. Fornitore dell'esportatore abituale, riscontro della dichiarazione d'intento prima dell'operazione .....	5
8. Detrazione IVA per interventi su beni di terzi .....	5
9. Le risposte ad un interpello sono applicabili a casi analoghi.....	6
10. Circolare 3/2021: imposta su servizi digitali .....	6
11. Disciplina delle perdite e deduzione delle eccedenze ACE nel consolidato .....	7
<b>Sezione 2: Approfondimenti.....</b>	<b>8</b>
12. Accertamenti sulle componenti di reddito pluriennali .....	8
13. Deducibilità dei compensi degli amministratori .....	8
14. Società controllate estere - Accertamento della residenza fiscale italiana.....	9
15. Motivazioni per la sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2020 .....	9
16. Individuazione del committente nell'ambito di contratti di prestazione di servizi intracomunitari .....	10
17. Cessione del credito per prestazioni di servizi, momento impositivo IVA .....	10
18. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza .....	11
<b>Sezione 3: Principali adempimenti.....</b>	<b>13</b>
19. Mese di aprile 2021 .....	13

### Genova

Via XX settembre 33/7  
16121 GENOVA  
Tel +39 010 5705003  
Fax +39 010 9845507

### Milano

Piazza Velasca 8  
20122 MILANO  
Tel +39 02 76004104  
Fax +39 02 76000714

### Savona

Via Paleocapa 19/3  
17100 SAVONA  
Tel +39 019 814255  
Fax +39 010 9845507



## Sezione 1: Aggiornamenti in breve

### 1. Agevolazioni per la capitalizzazione delle medie imprese

Il provv. dell'11.03.2021 n. 67800 dell'Agenzia delle Entrate ha formalizzato le disposizioni da seguire per poter usufruire delle agevolazioni per la capitalizzazione delle medie imprese previste dall'art. 26 del DL 34/2020. Per entrambi i crediti d'imposta (quello a favore degli investitori e quello a favore delle società che hanno effettuato l'aumento del capitale) l'agevolazione spetta secondo l'ordine delle istanze presentate, con il meccanismo del click day. In particolare:

- i sottoscrittori degli aumenti di capitale devono inviare le istanze tra il 12 aprile 2021 e il 3 maggio 2021;
- le società che hanno effettuato gli aumenti devono inviare le istanze tra il 1° giugno 2021 e il 2 novembre 2021.

In questa prima fase, quindi, interessati dall'adempimento sono i soggetti che hanno sottoscritto (e versato) entro il 31 dicembre 2020 gli aumenti di capitale, i quali possono beneficiare del credito d'imposta del 20% delle somme versate. La procedura per il riconoscimento del credito d'imposta per gli investitori si articola, a norma dell'art. 3 del DM 10 agosto 2020, in tre fasi:

- acquisizione preventiva di documentazione da parte dell'investitore;
- presentazione di un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate;
- riconoscimento del credito, ovvero diniego, da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda la prima fase, il richiedente deve acquisire, prima della presentazione dell'istanza all'Agenzia e a pena di decadenza dall'agevolazione, la copia della delibera di aumento di capitale "agevolata", nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio della società conferitaria di non avere beneficiato di aiuti di Stato per importi superiori a quelli previsti dal quadro temporaneo comunitario.

Per poter accedere all'incentivo, la società conferitaria, che deve essere una società di capitali residente in Italia (o una stabile organizzazione di una società residente in un Paese Ue o See) – diversa dagli intermediari finanziari e dalle imprese assicurative – con ricavi relativi al periodo di imposta 2019 compresi tra 5 e 50 milioni di euro ed essere in regola con gli obblighi fiscali e contributivi (indicati nel dettaglio al comma 2 dell'art. 26), deve aver subito una riduzione dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 (rispetto ai ricavi dell'esercizio precedente) almeno pari al 33%.

### 2. Proroga del termine per la conservazione digitale dei documenti tributari

Il DL "Sostegni", approvato il 19.3.2021 dal Governo ha previsto il differimento al 10.6.2021 del termine per la conservazione elettronica dei documenti informatici aventi rilevanza fiscale (fra cui le fatture elettroniche) relativi al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.



Per quanto attiene alle e-fatture, i soggetti che usufruiscono esclusivamente del servizio di conservazione gratuito dell'Agenda delle Entrate dovranno tener presente che il sistema prende automaticamente in carico i documenti soltanto a partire dal giorno successivo a quello di adesione, pertanto coloro che hanno aderito a tale servizio nel corso del 2019 (ad esempio il 6 maggio) dovranno procedere al caricamento manuale dei file trasmessi o ricevuti in data antecedente o coincidente con quella di adesione (nel caso esemplificato, dal 1° gennaio al 6 maggio 2019) seguendo la procedura reperibile al seguente [link](#).

### **3. Novità per la documentazione transfer price relativa al FY 2020**

Si ricorda che il provv. Agenzia delle Entrate n. 360494 del 23.11.2020, nel ridefinire la struttura e il contenuto del Masterfile e della Documentazione Nazionale, ha previsto che tali documenti debbano essere firmati dal legale rappresentante (o da un suo delegato) mediante firma elettronica, con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. La nuova disposizione si applica a partire dal periodo d'imposta in corso alla data della sua pubblicazione (dal periodo 2020 "solare"). Si impone, quindi, di conferire data certa alla documentazione, la quale non può essere predisposta ex post.

L'adempimento si rivela di particolare importanza, in quanto l'assenza di firma elettronica con marca temporale non vincola l'Amministrazione finanziaria a disapplicare le sanzioni in sede di eventuale verifica.

Le altre principali novità introdotte dal provvedimento riguardano:

- l'adeguamento del contenuto dei documenti (masterfile e documentazione nazionale) a quello previsto nelle Linee Guida OCSE del 2017 sui prezzi di trasferimento;
- l'introduzione della disciplina dei servizi a basso valore aggiunto, per i quali è possibile adottare un approccio semplificato, teso a descrivere i servizi in esame (comprese le motivazioni per cui sono considerati a basso valore aggiunto e le ragioni alla base della fornitura di tali servizi tra imprese associate), le principali pattuizioni che regolano i servizi, i criteri di valorizzazione dei servizi e i risultati in termini numerici.

### **4. Nuovi codici tributo per le comunicazioni di irregolarità**

Con la risoluzione n. 20/E del 18 marzo 2021 vengono istituiti 26 codici tributo per consentire il versamento, tramite F24, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità, emesse a seguito di un controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi, (articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973). I nuovi codici riguardano, tra gli altri, il credito d'imposta per sanificazione e acquisto di dispositivi di



protezione e quello per commissioni dei pagamenti elettronici.

Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l'anno di riferimento (nel formato "AAAA") reperibili all'interno della stessa comunicazione.

I suddetti codici sono utilizzabili anche nell'eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata, intenda versare solo una quota dell'importo complessivamente ivi richiesto.

#### **5. Documento interpretativo OIC 7: rivalutazione dei beni d'impresa**

L'OIC ha pubblicato la versione definitiva del documento interpretativo n. 7, avente ad oggetto i profili contabili della rivalutazione dei beni d'impresa da perfezionarsi ai sensi dell'art. 110 del DL 104/2020.

Rispetto alla bozza per la consultazione, le principali novità sono le seguenti:

- viene ammessa la rivalutazione dei beni immateriali non iscritti nell'attivo, a condizione che i beni siano giuridicamente tutelati alla data di chiusura del bilancio in cui la rivalutazione stessa è eseguita, anche se i costi in questione, pur capitalizzabili, sono stati imputati a Conto economico;
- è stato chiarito che nel caso di immobilizzazioni che comprendono beni separabili (ad esempio un fabbricato e il terreno sottostante) occorre individuare distinti valori di rivalutazione;
- per i marchi, la vita utile stimata in base alla durata legale o contrattuale può essere prolungata di 20 anni, nei limiti temporali di efficacia della tutela giuridica;
- in caso di rateizzazione dell'importo del debito per imposta sostitutiva, esso deve essere valutato ai sensi dell'OIC 19, con relativa attualizzazione se il debito è rilevante (l'effetto dell'attualizzazione, in tali casi, è contabilizzato nella riserva di rivalutazione).

#### **6. Regime fiscale degli sconti praticati ai dipendenti**

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 221 del 29.3.2021, ha chiarito che lo sconto praticato dalla società istante ai propri dipendenti, per l'acquisto dei prodotti della stessa società, non è imponibile ai fini IRPEF nel caso in cui:

- il prezzo pagato dai dipendenti superi quello pagato dai soggetti legati con accordi di franchising o di somministrazione;
- lo sconto, non cumulabile, non superi quello applicato, in alcuni periodi dell'anno, alla generalità della clientela.

Nel caso di specie, se lo sconto fosse rilevante ai fini fiscali si genererebbe una disparità di trattamento



tra i clienti della società, che potrebbero acquistare la merce a un prezzo scontato, e i dipendenti della stessa società, che invece vedrebbero tassato il "vantaggio economico".

Infine, non è un ostacolo all'irrelevanza fiscale la concessione della c.d. "card sconto", in quanto, tenuto conto delle caratteristiche della stessa (nominativa, non cedibile, non cumulabile e utilizzabile solo dal dipendente), si configura come semplice strumento tecnico per fruire dello sconto.

#### **7. Fornitore dell'esportatore abituale, riscontro della dichiarazione d'intento prima dell'operazione**

L'articolo 7, comma 4-bis, del Dlgs 471/1997 prevede la sanzione dal 100 al 200% dell'imposta (fermo il pagamento del tributo) per chi "effettua" cessioni di beni/prestazioni di servizi, senza aver prima riscontrato per via telematica la presentazione della lettera d'intento. È una sanzione pesante, soprattutto se si considera che la norma positiva dell'articolo 1, comma 1, lettera c), DL 746/83 impone di indicare in fattura il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento, ma nulla dice sul riscontro. Di qui l'opportunità di procedure ispirate alla massima cautela. È bene infatti abituarsi a riscontrare la presenza della lettera d'intento prima di eseguire l'operazione, attivandosi per avere prove idonee ad attestare "quando" è stato fatto il riscontro. Ad esempio, si può accedere al cassetto fiscale e lanciando la stampa del file in Pdf, la dichiarazione appare sul modello ministeriale e riporta anche la data e l'ora del riscontro. Se invece la stampa viene effettuata direttamente dal link della pagina web, i riferimenti temporali non compaiono.

In alternativa, si può usare il servizio sul sito delle Entrate, senza accedere al cassetto fiscale, e fare la stampa dell'esito, con la relativa data (in questo caso non sarà però stampata la dichiarazione d'intento).

#### **8. Detrazione IVA per interventi su beni di terzi**

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 219 del 26.3.2021, si è espressa in merito al riconoscimento del diritto alla detrazione dell'IVA anche qualora il costo sostenuto abbia ad oggetto un bene immobile di proprietà di un terzo, non ordinariamente utilizzato nell'esercizio dell'impresa.

Nel caso esaminato nella risposta a interpello n. 219/2021, ci si interrogava in merito alla spettanza, in capo a un soggetto passivo, del diritto a detrarre l'IVA assolta in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al contenimento dell'inquinamento acustico su beni immobili di proprietà di terzi.

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate, non è di ostacolo al riconoscimento del diritto alla detrazione la circostanza che il costo sostenuto abbia ad oggetto un bene immobile di proprietà di un terzo non ordinariamente utilizzato nell'esercizio dell'impresa.

La Corte di Giustizia Ue, nella sentenza 1° ottobre 2020, causa C-405/19, ha affermato che il diritto alla



detrazione non può essere negato “a condizione, tuttavia, che il vantaggio che il terzo trae da tale prestazione di servizi sia accessorio rispetto alle esigenze del soggetto passivo”. Secondo i giudici comunitari, infatti, sarebbe contrario al principio di neutralità del tributo “far gravare su un soggetto passivo l’IVA relativa a spese compiute ai fini delle sue operazioni soggette ad imposta per il solo motivo che un terzo ne trae un vantaggio accessorio”. Inoltre, “per poter essere qualificato come accessorio, il vantaggio di cui beneficia il terzo deve derivare da una prestazione di servizi effettuata nell’interesse proprio del soggetto passivo”.

#### **9. Le risposte ad un interpello sono applicabili a casi analoghi**

La Cassazione con l’ordinanza n. 8740/2021 ha precisato che, se la fattispecie è la medesima, la risposta dell’interpello rileva anche a beneficio degli altri contribuenti.

I giudici di legittimità hanno innanzitutto affermato che l’efficacia vincolante, pur non trovando applicazione, in via generale, in relazione a casi analoghi relativi a terzi diversi dall’interpellante, può estendersi anche a soggetti, diversi da quest’ultimo, che, in relazione all’atteggiarsi e alla struttura della fattispecie impositiva, nonché all’allocazione dei relativi obblighi, sono indissolubilmente legati alla questione investita dall’interpello (e della relativa risoluzione o circolare dell’Amministrazione).

In concreto, la Corte ha ritenuto che la risposta di un interpello proposto da uno dei soggetti parte di una operazione commerciale è applicabile anche nei confronti dell’altro contraente. La decisione sembrerebbe confermare che il chiarimento contenuto in un interpello, pur non potendosi automaticamente applicare in via generale a tutti i contribuenti, possa estendersi quindi ad analoghe fattispecie.

#### **10. Circolare 3/2021: imposta su servizi digitali**

A seguito della pubblicazione del DI 41/2021 (DI Sostegni) che sposta i termini per il versamento dell’imposta sui servizi digitali (ISD) al 16 maggio 2021 e della presentazione della dichiarazione al 30.6.2021, è stata pubblicata la circolare dell’AdE n. 3 che fornisce chiarimenti interpretativi per l’applicazione dell’ISD.

**Cos’è l’imposta sui servizi digitali** – L’ISD è un’imposta pari al 3% dei ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da imprese di rilevanti dimensioni. In particolare, l’imposta è dovuta da imprese, anche non residenti, con ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di euro, a condizione che abbiano conseguito almeno 5,5 milioni di euro di ricavi in Italia derivanti da determinati servizi digitali.

**Ambito di applicazione** - La circolare fornisce indicazioni per l’individuazione della platea dei soggetti interessati dall’imposta, rendendo chiarimenti in merito all’applicazione delle soglie dimensionali, della



nozione di impresa e della definizione di gruppo. È, inoltre, approfondito l'ambito di applicazione oggettivo, con particolare riferimento al contenuto di ciascuno dei servizi digitali assoggettati ad imposta (veicolazione di pubblicità mirata, messa a disposizione di interfacce digitali che mettono in contatto gli utenti favorendone l'interazione o facilitando la fornitura diretta di beni o servizi, trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale).

**Criteri di geolocalizzazione e base imponibile** – Coerentemente con l'obiettivo che ha ispirato l'introduzione dell'imposta, ossia quello di tassare i ricavi derivanti dalla monetizzazione dei contributi forniti dagli utenti che si trovano nel territorio dello Stato, la circolare affronta il tema della geolocalizzazione per determinare la proporzione di ricavi imponibili in Italia.

#### **11. Disciplina delle perdite e deduzione delle eccedenze ACE nel consolidato**

Il principio di diritto n. 7 diffuso il 23.03.2021 dall'agenzia delle Entrate afferma l'utilizzo prioritario dei crediti di imposta rispetto all'Ace anche in assenza di perdite pregresse.

Il principio sottolinea che il meccanismo di funzionamento dell'agevolazione prevede che l'ACE (tanto con riferimento all'incremento di capitale proprio di periodo quanto, ovviamente, all'eccedenza formatasi nel periodo di imposta precedente) riduce il reddito complessivo già decurtato delle perdite pregresse. Considerato che l'articolo 84 del TUIR consente il prioritario utilizzo di eventuali crediti d'imposta rispetto alle perdite pregresse e considerato che il DL n. 201 del 2001 ha stabilito il prioritario utilizzo delle perdite rispetto all'ACE, l'utilizzo dei crediti d'imposta deve considerarsi prioritario anche rispetto all'ACE.

L'Ace, pertanto, verrà impiegata solo per coprire il reddito eccedente quello corrispondente all'IRES assorbita da crediti di imposta.

Sulla base del meccanismo sopra descritto, in particolare nell'ambito del regime del consolidato, in presenza di crediti di imposta in scadenza, di perdite pregresse e di eccedenze ACE, deve ritenersi corretto utilizzare prioritariamente - secondo le disposizioni del citato articolo 84 - le perdite ed i suddetti crediti d'imposta rispetto all'ACE, usufruendo della facoltà di riportare l'eccedenza eventualmente non trasferita nel gruppo "per incapacienza" in capo alla consolidata nei periodi di imposta successivi (ferma restando la possibilità di utilizzare la stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Decreto ACE come credito d'imposta IRAP). Tale principio trova applicazione anche in assenza di perdite pregresse.



## Sezione 2: Approfondimenti

### 12. Accertamenti sulle componenti di reddito pluriennali

La sentenza 25.03.2021 n. 8500 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha affermato che per i componenti di reddito pluriennali (ammortamenti, plusvalenze rateizzate o crediti riportati) vige il principio dell'autonomia dei periodi d'imposta. Da ciò deriva che, nelle ipotesi in cui il fatto fiscalmente rilevante ha riflesso su più periodi d'imposta, non è necessario che l'Erario accerti, necessariamente, il primo anno in cui, ad esempio, il bene è entrato in funzione ed è stata dedotta la prima quota di ammortamento. Rimane ferma invece la decadenza degli anni in cui sono state dedotte le quote antecedenti.

In termini pratici questo significa che occorrerà conservare la documentazione giustificativa fino al termine del periodo di accertamento dell'ultima quota dedotta (ad esempio per gli ammortamenti) o tassata (ad esempio per le plusvalenze).

Il principio rileva in ogni situazione, non solo per le componenti reddituali del reddito d'impresa (accantonamenti, ammortamenti), ma anche per:

- il controllo formale scaturente da spese che danno origine a detrazioni che vanno dilazionate su più anni;
- crediti di imposta, come ad esempio la ricerca e sviluppo, che possono avere una dimensione pluriennale;
- riporto a nuovo delle perdite di impresa.

Il contribuente deve conservare la documentazione giustificativa ad esempio della spesa sino allo spirare del termine di decadenza dell'ultima annualità, quand'anche fossero decorsi i dieci anni ex art. 8 della L. 212/2000.

### 13. Deducibilità dei compensi degli amministratori

La Cass. 16.3.2021 n. 7329 conferma che, ai fini della deducibilità dei compensi degli amministratori, non basta il pagamento dell'emolumento, ma occorre un'esplicita delibera assembleare "che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio".

Richiamando l'orientamento consolidato della Cassazione, i giudici precisano che la necessità della preventiva delibera assembleare sui compensi è funzionale al rispetto del requisito della certezza di cui all'art. 109 comma 1 del TUIR in quanto la mancanza della delibera comporta sul piano civilistico la nullità dell'atto di autodeterminazione del compenso da parte degli amministratori e sul piano fiscale l'indeducibilità del compenso.



In altri termini, l'assenza di una formale delibera, lasciando ai soci della società l'esercizio di un'azione nei confronti degli amministratori, potrebbe portare alla restituzione del compenso indebitamente percepito, rendendo il costo incerto e non determinabile in modo oggettivo.

#### **14. Società controllate estere - Accertamento della residenza fiscale italiana**

La giurisprudenza di Cassazione sui requisiti che connotano la residenza fiscale delle società ha ripreso, negli ultimi tempi, le posizioni più "classiche", secondo cui le controllate estere devono ritenersi residenti in Italia laddove risulti in Italia la sede dell'amministrazione, intesa quale luogo dove sono prese le decisioni relative alla vita dell'ente.

La valenza specifica del luogo dove si effettua l'attività di amministrazione è stata in tempi più recenti rimarcata dalla sentenza n. 24872/2020, la quale ha confermato la residenza sanmarinese di una società non amministrata dall'Italia, pur se appartenente a un gruppo italiano, e dalla recente ordinanza n. 6476/2021, che ha al contrario fissato in Italia la residenza di una società in quanto le decisioni riguardanti la direzione e la gestione dell'attività erano prese nel territorio italiano (e senza che, al contrario, abbia rilievo il fatto che la società svolga o meno specifiche operazioni sul territorio nazionale). Proprio quest'ultima decisione precisa che l'attribuzione della residenza a uno Stato diverso da quello di costituzione della società (e il conseguente potere di tassare i relativi profitti d'impresa) non contrastano con la libertà di stabilimento. Le società avranno sì piena libertà di stabilirsi in un altro Stato membro, ma lo spostamento degli obblighi fiscali dall'Italia all'altro Stato passerà attraverso un parallelo spostamento delle sedi decisionali, in assenza del quale la tassazione dovrebbe invece rimanere in Italia.

#### **15. Motivazioni per la sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2020**

Secondo il documento interpretativo OIC 9 (rilasciato in bozza il 25.1.2021), una società può decidere di avvalersi della norma derogatoria di cui all'art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito (che consente, ai soggetti OIC compliant, nell'esercizio in corso al 15.8.2020, di non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali e immateriali) per ridurre la perdita o non incorrere in una perdita operativa registrata per effetto della pandemia oppure per ridurre l'effetto economico negativo derivante dalla chiusura parziale degli stabilimenti di produzione o dalla riduzione della produzione avvenuta nell'anno a causa della pandemia.

In modo coerente, la circ. Assonime 11.2.2021 n. 2 ha affermato che la disposizione derogatoria può trovare una giustificazione non solo nei casi in cui vi è una mancata o ridotta utilizzazione di singoli beni o classi di beni, ma anche quando vi sono situazioni che attestino, in termini generali, l'impatto negativo della pandemia da COVID-19 sull'operatività dell'impresa, come, per esempio, una potenziale perdita di



bilancio o una riduzione dei ricavi.

Ad avviso di alcuni Autori, il ricorso al regime derogatorio non troverebbe, invece, giustificazione laddove la pandemia avesse inciso positivamente sull'operatività dell'impresa, come per i soggetti operanti in settori che hanno registrato nel 2020 un incremento della produzione e del fatturato (es. presidi medici o prodotti disinfettanti).

#### **16. Individuazione del committente nell'ambito di contratti di prestazione di servizi intracomunitari**

La risposta all'interpello n. 217 del 26.03.2021 dell'Agenzia delle Entrate ha esaminato una fattispecie in cui appare incerta l'identificazione del committente di una prestazione di servizi intracomunitaria, ai fini della territorialità IVA da applicare all'operazione.

Secondo l'Agenzia, è possibile riferirsi ai criteri di cui all'art. 22 del Regolamento Ue n. 282/2011, sebbene espressamente previsti solo nell'ambito degli specifici rapporti tra stabile organizzazione e casa madre, estendendone la portata a tutte le situazioni in cui i soggetti passivi fornitori del servizio e i committenti sono stabiliti in Paesi diversi.

Al riguardo, il menzionato art. 22 stabilisce che, al fine di individuare la stabile organizzazione del destinatario cui viene fornito il servizio, il prestatore esamini la natura e l'utilizzazione del servizio fornito. Quando l'analisi della natura e dell'utilizzazione del servizio fornito non consentono di identificare la stabile organizzazione cui viene fornito il servizio, il prestatore esamina in particolare se il contratto, l'ordinativo e il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro del destinatario e comunicatogli dal destinatario identificano la stabile organizzazione quale destinataria del servizio e se la stabile organizzazione è l'entità che paga per il servizio.

Nel caso oggetto di interpello, il committente di una prestazione di servizi elettronici è stato identificato come colui il quale invia al fornitore l'ordine di acquisto e non l'entità giuridica che ha sottoscritto col produttore di software l'accordo quadro dal quale l'ordine discende. Viene, dunque, esclusa dall'operazione la capogruppo che ha stipulato un contratto globale con il produttore del software, contratto avente il solo scopo di impegnare le società italiane ed estere parte del gruppo a rifornirsi presso il medesimo soggetto.

#### **17. Cessione del credito per prestazioni di servizi, momento impositivo IVA**

Con la risposta all'interpello n. 163 del 8.3.2021 dell'Agenzia delle Entrate, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito al momento impositivo IVA e alla fatturazione di una prestazione di servizi resa, ma non ancora fatturata, qualora il relativo credito sia ceduto.



Il caso esaminato nella risposta a interpello riguarda una società, in procedura fallimentare, che intende cedere il credito per prestazioni di servizi rese nei confronti di un'altra società sottoposta a fallimento. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate, di regola, all'atto del pagamento del corrispettivo (art. 6 co. 3 del DPR 633/72). Tale momento impositivo non muta, se il prestatore cede il credito sorto a fronte dello svolgimento dei servizi, in quanto la cessione del credito non realizza il pagamento del corrispettivo della prestazione.

#### **18. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza**

##### ***Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo per il 2021: istruzioni INPS***

Alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 alla disciplina del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri (di cui alla Legge n. 92/2012), l'INPS è intervenuto, con la Circolare n. 42 dell'11 marzo 2021, a fornire le istruzioni amministrative sulla fruizione di tale diritto.

##### ***Cassetto previdenziale aziende: nuovo Servizio Evidenze***

L'INPS, con il Messaggio n. 1028 dell'11 marzo 2021, ha reso noto il rilascio del "Servizio Evidenze per aziende e intermediari", nell'ambito del progetto "Co-partecipazione degli intermediari nella generazione di valore pubblico".

Si tratta di un servizio interattivo, per le aziende e gli intermediari abilitati, per la consultazione e gestione delle evidenze aziendali di propria competenza, sulla base di strumenti di gestione simili a quelli utilizzati dal personale dell'Istituto.

Nello specifico, la funzionalità "Evidenze", inserita all'interno del "Nuovo cassetto previdenziale del contribuente" è stata integrata con il modulo Evidenze 2.0.

##### ***Il datore è sempre sanzionabile se la retribuzione non è tracciabile***

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota n. 473 del 22 marzo 2021, interviene in merito ad una richiesta di parere concernente la possibilità di applicare il regime sanzionatorio previsto all'art. 1, comma 913, della Legge n. 205/2017 nei casi di mancata esibizione, da parte del datore di lavoro, di documentazione attestante il pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili.

In proposito, l'Ispettorato chiarisce che è sempre sanzionabile il datore di lavoro che non è in grado di comprovare l'avvenuto pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili, anche in presenza di busta paga sottoscritta o di apposita dichiarazione rilasciata dal lavoratore.

##### ***Decreto Sostegni: le principali misure in materia di lavoro***

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo



2021 (c.d. "Decreto Sostegni"), recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19".

Si propone di seguito un breve elenco delle principali misure in materia di lavoro previste dal suddetto decreto:

- CIGO prorogata di ulteriori 13 settimane da utilizzare per il periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2021 (non è dovuto alcun contributo addizionale);
- CIGD e assegno ordinario prorogati per ulteriori 28 settimane da utilizzare tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021 (non è dovuto alcun contributo addizionale);
- CISOA prorogata per una durata massima di 120 giorni, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021;
- Prorogato il blocco dei licenziamenti fino al
  - o 30 giugno 2021 per le procedure di licenziamento collettivo ed i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo;
  - o 31 ottobre 2021 per i medesimi licenziamenti di cui sopra, ma esclusivamente per i datori di lavoro che beneficiano dei nuovi periodi di assegno ordinario, CIGD e CISOA;
- Prorogata la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, anche in mancanza delle causali di cui all'art. 19, comma 1, del D.Lgs n. 81/2015 e senza tenere conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti;
- Indennità una tantum pari a 2.400 euro per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, nonché pari ad una somma tra i 1.200 e i 3.600 euro per i lavoratori sportivi;
- Prorogate fino al 30 giugno 2021 le misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità.



### Sezione 3: Principali adempimenti

#### 19. Mese di aprile 2021

DATA	ADEMPIMENTO	
16 Aprile	RITENUTE SUI REDDITI	Versamento ritenute operate nel mese precedente per: - Redditi di lavoro dipendente e assimilato; - Redditi di lavoro autonomo; Altre ritenute alla fonte.
	IVA <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i>	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese precedente
	INPS	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti, gestione separata, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi/a progetto
26 Aprile	INTRASTAT <i>(contribuenti con obbligo mensile/trimestrale)</i>	Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese/trimestre precedente nei confronti di soggetti UE.
30 Aprile	IRES/IRAP II ACCONTO 2020 <i>Proroga per emergenza covid</i>	Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA è prorogato al 30.04.2021 il termine di versamento della 2ª o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019. Le disposizioni si applicano ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (art. 98 D.L. 104/2020).
	DICHIARAZIONE PRECOMPILATA	A partire dal 30.04.2021 il contribuente può accedere alla dichiarazione precompilata. <b>N.B. Termine prorogato al 10.05.2021.</b>
	IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI	Scade il termine – stabilito in 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e pertanto entro il 30 aprile per i soggetti con esercizio ad anno solare – per il pagamento dell'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti per l'anno precedente (art. 6, D.M. 17 giugno 2014).
	IVA TR <i>I trim 2021</i>	Termine ultimo per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva del I trim 2021.
	ESTEROMETRO <i>I trim 2021</i>	Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al 1° trim 2021.
	DICHIARAZIONE IVA 2021 ANNO 2020	Termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2020.

\*\*\*

*Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti.*